

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area: CENTRALE ACQUISTI E CREDITI SANITARI

DETERMINAZIONE

N. B03032 del 16/07/2013

Proposta n. 11078 del 15/07/2013

Oggetto:

Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013) - Rettifica atti di gara (proroga termini presentazione domanda di ammissione al S.D.A.P.A. e richieste chiarimento).

Proponente:

Estensore	FRANCO TERESA	_____
Responsabile del procedimento	TERESA FRANCO	_____
Responsabile dell' Area	G. AGOSTINELLI	_____
Direttore Regionale	E. LONGO	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013) - Rettifica atti di gara (proroga termini presentazione domanda di ammissione al S.D.A.P.A. e richieste chiarimento).

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Su proposta del Dirigente dell' Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;

Vista la Legge Statutaria n.1 dell'11 novembre 2004: "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

Vista la Legge Regionale n.6 del 18/02/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

Visto Il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*" ("Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale") ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell' art. 20 del r.r. 1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti alla quale afferisce l' Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari;

Visto la D.G.R. n.121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*";

Visto il Decreto Dirigenziale n.B02612 del 24 giugno 2013 concernente: "*Art. 166 del r.r. 1/2002: conferimento di delega al Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, per l'adozione di determinazioni dirigenziali e per la stipulazione di contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Programmazione economica e Sociale*" con il quale il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale decreta di delegare al Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti il potere di adottare le determinazioni dirigenziali e di stipulare i relativi contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale relativi alle procedure di gare centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto legislativo n.163/06 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture*" ed in particolare l'art.60 che definisce il sistema dinamico di acquisizione e che ne regola la disciplina;

Visto il D.P.R. n. 207/2010: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163*" ed in particolare l'art.287, comma 2;

Vista la determinazione n.B02833 del 5 luglio 2013 con la quale si sono approvati gli schemi degli atti dell'Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013);

Tenuto conto che il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al SDAPA e per la manifestazione di interesse è previsto per il 29 luglio 2013 ore 12.00 e che il termine per la richiesta dei chiarimenti è fissato al 16 luglio 2013 ore 12.00;

Rilevato che il bando semplificato è stato pubblicato sulla GUUE 2013/S 133-230213 dell'11 luglio 2013;

Considerato che, a causa di un disguido verificatosi tra la Stazione Appaltante e la società che si occupa della pubblicazione degli atti su GURI e sui quotidiani non è stato possibile pubblicare nei termini di legge il bando semplificato sulla GURI almeno 15 gg. prima del termine di scadenza della domanda di ammissione al SDAPA per la manifestazione di interesse e, pertanto, si rende necessario prorogare il termine per la presentazione della domanda di ammissione al SDAPA e per la manifestazione di interesse all'8 agosto 2013 ore 12.00;

Considerato che, prorogando il termine per la presentazione della domanda di ammissione al SDAPA e per la manifestazione di interesse all'8 agosto 2013 ore 12.00 si rende necessario posticipare anche il termine di presentazione delle richieste di chiarimento al 26 luglio 2013 ore 12.00;

Tenuto conto che la modifica dei termini sopra indicati comporta una adeguata pubblicità sulla GUUE, GURI, SITARL e sul sito acquistinretepa.it;

Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione della domanda di ammissione al SDAPA e per la manifestazione di interesse all'8 agosto 2013 ore 12.00 ed di prorogare il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento al 26 luglio 2013 ore 12.00 si rettificano, di conseguenza, i seguenti atti di gara, già approvati con determinazione n.B02833 del 5 luglio 2013, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto:

- Bando semplificato GUUE nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;
- Bando GURI nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;
- Estratto bando semplificato per i quotidiani nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;
- Capitolato d'Oneri nella parte relativa alla data di spedizione alla GUUE del Bando rettificato;
- Accordo Quadro nella parte relativa alla data di spedizione alla GUUE del Bando rettificato;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa

- di prorogare i termini di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al SDAPA e per la manifestazione di interesse dell'Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013) all'8 agosto 2013 ore 12.00;
- di prorogare il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento al 26 luglio 2013 ore 12.00;
- di rettificare i seguenti atti di gara, già approvati con determinazione n.B02833 del 5 luglio 2013, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto:
 - Bando semplificato GUUE nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;
 - Bando GURI nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;
 - Estratto bando semplificato per i quotidiani nella parte relativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione allo SDAPA ed alla manifestazione di interesse ed alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti;

- Capitolato d'Oneri nella parte relativa alla data di spedizione alla GUUE del Bando rettificato;
- Accordo Quadro nella parte relativa alla data di spedizione alla GUUE del Bando rettificato;
- Di pubblicare gli atti di gara suindicati ai sensi della vigente normativa in materia, e di renderli visibili sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, e sul sito della Consip www.acquistinretepa.it;
- Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati, sul BURL.

La Direttrice della Direzione Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

Copia



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

**Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche**

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: [Via Rosa Raimondi Garibaldi 7](#)

Città: [Roma](#) Codice postale: [00145](#) Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto: Telefono: [+39 0651684466](#)

All'attenzione di: [Giovanna Agostinelli](#)

Posta elettronica: centrale.acquisti@regione.lazio.it Fax: [+39 0651683318](#)

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* <http://www.regione.lazio.it>

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)* www.acquistinretepa.it

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)* www.acquistinretepa.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)* www.acquistinretepa.it

I.2) Tipo di centrale di committenza:

Amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:

Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013)

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: *(come indicato nell'avviso originale)*

Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare <i>(se del caso)</i>
Oggetto principale	33690000	

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura *(come indicato nell'avviso originale)*

- Aperta
- Ristretta
- Ristretta accelerata
- Procedura negoziata
- Negoziata accelerata
- Dialogo competitivo
- Negoziata con indizione di gara
- Negoziata senza indizione di gara
- Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
- Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
- Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: *(come indicato nell'avviso originale)*

[Determina B 02833 del 5 luglio 2013](#)

IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:

Avviso originale spedito mediante

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_gagostinelli](#)

Numero di riferimento dell'avviso: [2013-092600](#) anno e numero del documento

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:

Numero dell'avviso nella GUUE: [2013/S 133-230213](#) del: [11/07/2013](#) (gg/mm/aaaa)

IV.2.4) Data di spedizione dell'avviso originale:

[09/07/2013](#) (gg/mm/aaaa)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:

- Procedura incompleta
- Correzione
- Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:

- La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
- La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
- L'appalto non è stato aggiudicato
- L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)

- Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
- Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione aggiudicatrice
- Entrambi

VI.3.2)

- Nell'avviso originale
- Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
- In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale

Punto in cui modificare il testo:	anziché:	leggi:
Sezione IV Procedura: IV.2.3): termine per la presentazione di offerte indicative per l'appalto specifico Sezione VI:Altre Informazioni: VI.1) Informazioni complementari	29/07/2013 ore 12.00 16/07/2013 ore 12.00	08/08/2013 ore 12.00 26/07/2013 ore 12.00

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale

Punto in cui modificare le date:	anziché:	leggi:
Sezione IV Procedura: IV.2.3) termine per la presentazione di offerte indicative per l'appalto specifico;	29/07/2013 Ora: 12:00 (gg/mm/aaaa)	08/08/2013 Ora: 12:00 (gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:	anziché:	leggi:
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni complementari	16/07/2013 Ora: 12:00 (gg/mm/aaaa)	26/07/2013 Ora: 12:00 (gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale

Punto in cui aggiungere il testo: _____ Testo da aggiungere: _____

VI.4) Altre informazioni complementari:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

REGIONE LAZIO

Bando semplificato nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013)

Sezione I.1) Denominazione Indirizzo Punti Contatto Indirizzo Internet Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti – Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma c.a. Giovanna Agostinelli Telefono: (+39) 06.51684466 Fax: (+39) 06.51683318 Posta elettronica (e-mail): centrale.acquisti@regione.lazio.it; centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it; Informazioni documentazione e offerte: vedi sopra punto I.1). **I.2) Amministrazione aggiudicatrice** Regione Lazio; **I.3) Principali settori di attività:** salute **I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:** l'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici; **SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO.** **II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:** Appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013); **II.2) Tipo di appalto:** Forniture; **II.3) Breve descrizione dell'appalto specifico:** Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per una durata pari a 36 mesi ; **II.4) CPV:** 336690000-3; **II.5) Quantitativo e entità dell'Appalto Specifico:** euro 1.151.740.599,11 esente IVA; **SEZIONE IV: PROCEDURA.** **IV.1) Tipo di procedura:** Aperta; **IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:** come da atti di gara; **IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:** B2833 del 5 luglio 2013; **IV.2.2) Pubblicazione precedente che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:** Bando istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici pubblicato sulla GU/S S210 02/11/2011 149794-2011-IT; **IV.2.3) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l'appalto specifico:** 08/08/2013 ore 12,00; **IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:** italiano; **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.** **VI.1) Informazioni complementari:** Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso. Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il contributo di partecipazione, dovuto dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è identificato - per singolo Lotto - dal Codice Identificazione Gara (CIG) indicato nella colonna "Codice CIG" riportato nella Tabella Elenco Lotti allegata al Capitolato Tecnico. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sul sito dell'AVCP. Si evidenzia che il pagamento delle surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato successivamente al ricevimento dell'Invito. I prezzi unitari a base d'asta, non superabili in sede d'offerta, sono stabiliti nella Tabella Elenco Lotti allegata al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando Semplificato, del Capitolato d'Oneri e del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti entro il 26/07/2013 ore 12.00; in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it. E' designato quale Responsabile del procedimento dell'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, la dott.ssa Giovanna Agostinelli. **VI.2) Data di spedizione del presente avviso:** 9/07/2013 ed invio avviso di rettifica 16/07/2013.

La Direttrice della Direzione Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

Estratto di Bando di Gara Semplificato

Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti Via R.R.Garibaldi,7-00145 Roma. **Oggetto:** Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013). **Valore totale:** € 1.151.740.599,11 senza IVA. **Durata:** 36 mesi. **Termine presentazione offerte:** 08/08/2013 ore 12.00. **Invio Bando alla GUUE:** 9/07/2013 ed invio avviso di rettifica 16/07/2013 **Documentazione consultabile** sul sito internet www.acquistinretepa.it; **Chiarimenti:** in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it entro 26/07/2013 ore 12.00.

**La Direttrice della Direzione
Avv. Elisabetta Longo**

Copia

**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO
INDETTO DALLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI FARMACEUTICI (GARA FARMACI 2013)**

Copia



INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 Premessa	3
1.2 Reperibilità della documentazione di gara.....	4
1.3 Soggetti ammessi	4
1.4 Richiesta d'informazioni.....	5
1.5 Lingua della documentazione da produrre	5
1.6 Codice identificativo della gara (CIG).....	5
1.7 Responsabile del procedimento	6
1.8 Comunicazioni e informazioni all'AVCP.....	6
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	6
2.1 Durata e quantità.....	7
3. VALORE	7
4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
5. REDAZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	7
6. INVITO.....	9
7. CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	10
7.1 Redazione e invio dell'offerta.....	11
7.1.1 Redazione dell'offerta.....	11
7.1.2 Invio dell'offerta	14
7.1.3 Cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore	15
7.1.4 Pagamento del contributo all'AVCP.....	18
7.1.5 Atti relativi a R.T.I. e Consorzi	19
8. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	19
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	19
9.1 Parità delle offerte.....	20
9.2 Fase aggiudicazione	21
10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE	22
11. ACCESSO	22
12. IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE E GLI STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI.....	22
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23



1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio (di seguito, per brevità, anche l'Amministrazione) per la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al Bando semplificato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 9/07/2013 e successiva rettifica inviata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data ----- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani. L'Aggiudicatario, entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, dovrà procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L.n.179/2012 (convertito nella Legge n.221/2012) e secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite dalla stazione appaltante.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si evidenzia che mediante il Sistema verranno gestite:

- a) le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, di analisi e di valutazione delle Domande di Ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche SDAPA), dell'eventuale "*Manifestazione di interesse*", nonché dell' "*Offerta*" per l'Appalto Specifico;
- b) le comunicazioni e gli scambi di informazioni. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 79, comma 5 *quinquies*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione della "*Domanda di ammissione*" elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente lo SDAPA per cui ha presentato Domanda di Ammissione. L'operatore economico elegge, altresì, domicilio presso l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione della "*Domanda di ammissione*".

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione lo riterrà opportuno, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione invierà/anno le comunicazioni inerenti lo SDAPA Farmaci a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - eventualmente anticipata via fax -, presso i recapiti indicati dall'operatore economico in sede di Registrazione ovvero al momento di presentazione della "*Domanda di ammissione*".

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 287, secondo comma, dell'art. 289 e dell'art. 295 del d.P.R. n. 207/2010, la "Domanda di



ammissione”, la “Manifestazione di interesse” e l’“Offerta” devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ai fini della presentazione della “*Domanda di ammissione*”, della “*Manifestazione di interesse*” e dell’“*Offerta*” è, pertanto, indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche solo “Regole”) rinvenibili all’interno del sito www.acquistinretepa.it nella sezione Programma/Modello di funzionamento;
- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 0.8 o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

1.2 Reperibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dai siti www.acquistinretepa.it

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.

Sul profilo del committente e sul sito Internet sopra indicato è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione verranno pubblicate secondo le modalità di legge nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando Semplificato.

1.3 Soggetti ammessi

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006, si evidenzia che la loro partecipazione è ammessa, al mero fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In tale evenienza, come previsto dall'art. 275 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la società mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.



1.4 Richiesta d'informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando semplificato, del presente Capitolato d'Oneri e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, 13 gg. prima del termine previsto per la scadenza della presentazione delle nuove domande di ammissione come indicato al punto IV.2.3 del Bando Semplificato.

Le richieste dovranno essere trasmesse:

- a) per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema del Bando semplificato riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero
- b) via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa al Bando Semplificato verranno inviati dalla Regione Lazio in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero via posta elettronica certificata, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta attraverso tale strumento.

In ogni caso, i predetti chiarimenti e le informazioni verranno altresì pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it.

1.5 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione al presente Bando semplificato - ivi compresa l'“Offerta” - dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

1.6 Codice identificativo della gara (CIG)

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'Appalto Specifico sono contenuti nella Tabella Elenco Lotti allegata al Capitolato Tecnico; il contributo è dovuto per ciascun Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo paragrafo 7.1.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Si evidenzia che il pagamento delle surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato, dagli operatori economici interessati a presentare offerta, successivamente al ricevimento dell'Invito.

**1.7 Responsabile del procedimento**

Per la presente procedura è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la dott.ssa Giovanna Agostinelli.

1.8 Comunicazioni e informazioni all'AVCP

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura ha ad oggetto la partecipazione all'Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione costituito, ai sensi dell'art. 287, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, dalla Consip S.p.A. per la fornitura di prodotti farmaceutici, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Bando Semplificato, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione.

La presente procedura è bandita inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 68 lett. c) della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2008 (come modificato dall'art. 5, 1 comma, lett. b) della Legge Regione Lazio 20 maggio 2009, n. 17) e dei relativi atti attuativi adottati al fine di favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio.

Con ciascun Aggiudicatario, la Regione Lazio stipulerà un Accordo Quadro, disponibile in allegato al presente Capitolato d'Oneri, con il quale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire, a fronte dell'emissione di Ordinativi di Fornitura, i medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico e all'Allegato Tabella Elenco Lotti.

Nell'ambito del presente atto e in tutta la documentazione di gara si intende per:

- Accordo Quadro: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. Lo schema di Accordo è riportato in allegato al presente Capitolato d'Oneri;
- Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della presente procedura, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Il presente Capitolato d'Oneri e l'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo l'Accordo Quadro le condizioni generali dei



singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.

2.1 Durata e quantità

La durata degli Accordi quadro sarà di 36 mesi dal momento della stipula e comunque la loro validità non potrà andare oltre il 31 dicembre 2016, che costituisce il termine ultimo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi. Le quantità dei medicinali indicate nella Tabella Elenco Lotti si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno presunto per 36 mesi.

L'importo dei contratti di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie. L'importo della fornitura indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per le singole Aziende Sanitarie fermo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.

3. VALORE

Il valore del presente Appalto Specifico ammonta complessivamente ad Euro 1.151.740.599,11

4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne:

- a) soggetti ammessi allo SDAPA;
- b) condizioni e requisiti necessari per l'ammissione allo SDAPA per quegli operatori economici non ancora ammessi che intendono presentare offerta al presente Appalto Specifico;
- c) modalità e procedura per l'invio della "Domanda di ammissione" allo SDAPA;

si fa rinvio a tutto quanto previsto nel Bando Istitutivo, nel Capitolato d'Oneri e nella relativa documentazione rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it.

5. REDAZIONE E MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si evidenzia che l'operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA che sia interessato a partecipare al presente Appalto Specifico è tenuto a presentare oltre alla "Domanda di ammissione" (vedi paragrafo che precede) anche una apposita "Manifestazione di interesse" alla Consip S.p.A. secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

Rimane inteso che nel caso in cui venga inviata una "Manifestazione di interesse" per il presente Appalto Specifico entro il termine indicato nel Bando semplificato e, quindi, tempestivamente da uno o più operatori economici non ancora ammessi allo SDAPA, l'Amministrazione procederà alla trasmissione dell'Invito di cui al successivo paragrafo 6 solo dopo che Consip S.p.A. abbia adottato il provvedimento di accoglimento o rifiuto della "Domanda di ammissione" di ciascun operatore economico manifestante l'interesse a



partecipare alla procedura.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non abbia fatto seguire alla "Domanda di ammissione" l'invio nei termini prescritti della "Manifestazione di interesse", la domanda sarà ugualmente oggetto di valutazione da parte di Consip S.p.A. secondo quanto previsto nel Capitolato d'onori di cui al Bando istitutivo, ai fini dell'ammissione o meno allo SDAPA, senza che tuttavia l'Amministrazione sia tenuta ad attendere la conclusione della suddetta valutazione ben potendo, viceversa, procedere alla trasmissione dell'Invito con le modalità di cui al successivo paragrafo 6 nei confronti degli operatori economici già ammessi. In sostanza, attraverso la presentazione della "Manifestazione di interesse", l'operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA e intenzionato a presentare offerta per uno o più lotti del presente Appalto Specifico, acquisisce il diritto a vedersi esaminata la "Domanda di ammissione" in tempo utile per l'eventuale partecipazione alla procedura in essere, fermo restando che l'effettiva partecipazione è subordinata all'esito positivo della valutazione da parte della Consip S.p.A. della "Domanda di ammissione" medesima.

La "Manifestazione di interesse" non sarà oggetto di autonoma e distinta valutazione da parte della Consip.

Si ribadisce, pertanto, che la "Manifestazione di interesse" è necessaria esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico non sia stato ancora ammesso allo SDAPA, qualora questo intenda partecipare al presente Appalto Specifico. Difatti, dopo l'ammissione allo SDAPA l'operatore economico riceve automaticamente tutti gli inviti relativi agli Appalti Specifici indetti dalle Amministrazioni nello SDAPA e, pertanto, non deve inviare alcuna "Manifestazione di interesse".

La "Manifestazione di interesse" è redatta ed inviata dall'operatore economico attraverso l'esecuzione dei passi procedurali previsti sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura ("Appalti Specifici") o a quella afferente al Bando Istitutivo, che consentono di predisporre ed inviare la "Manifestazione di interesse".

Più in particolare, il Sistema provvede a generare automaticamente la "Manifestazione di interesse" in formato .pdf a seguito della immissione, secondo una sequenza procedurale guidata, di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico dovrà far pervenire a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, la "Manifestazione di interesse" dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta con firma digitale da parte del/i legale/i rappresentante/i o della/e persona/e munita/e da comprovati poteri di firma che ha sottoscritto la "Domanda di ammissione".

La procedura per la presentazione e l'invio della "Manifestazione di interesse" si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio".

L'inoltro della "Manifestazione di interesse" deve necessariamente avvenire entro il termine per la presentazione delle "Domande di ammissione" indicato nel Bando Semplificato.

L'ora e la data esatta di ricezione della "Manifestazione di interesse" sono stabilite in



base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

La presentazione della "*Manifestazione di interesse*" mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la "*Manifestazione di interesse*" non pervenga entro il termine previsto.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Il Sistema e gli strumenti informatici utilizzati da Consip S.p.A. garantiscono il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (in particolare art. 77, commi 5 e 6 e Allegato XII), al D.Lgs. n. 82/2005 ed al d.P.R. n. 207/2010.

Tutti i dati e le informazioni inviate dall'operatore economico a Consip S.p.A. ai fini della partecipazione al presente Appalto Specifico, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A., saranno rese disponibili e trattate dalle singole Amministrazioni.

6. INVITO

Si fa presente a tutti gli operatori economici ammessi allo SDAPA che l'Invito al presente Appalto Specifico sarà notificato nell'area "Messaggi personali" almeno dieci giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, che sarà fissato nell'Invito medesimo unitamente a quello per l'invio delle richieste di eventuali chiarimenti.

Questi ultimi potranno avere ad oggetto esclusivamente:

- a) la documentazione complementare al Capitolato d'Oneri, al Bando Semplificato e al Capitolato Tecnico pubblicata in un momento successivo alla pubblicazione di detta documentazione;
- b) condizioni e/o clausole già presenti nel Capitolato d'Oneri, nel Bando Semplificato o nel Capitolato Tecnico aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti della procedura che assumono rilievo successivamente all'invio dell'Invito (es: pagamento del contributo AVCP).

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse:

- a) per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema del Bando



- semplificato riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero
- b) via posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate dalla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero via posta elettronica certificata, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta attraverso tale strumento.

In ogni caso, i predetti chiarimenti e le informazioni verranno altresì pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it.

Unitamente all'Invito, a tutti gli operatori economici verrà notificata comunicazione contenente la data e l'orario in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle "Offerte".

Rimane inteso che potranno presentare offerta in risposta all'Invito unicamente gli operatori economici le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero quelli che abbiano presentato a Consip S.p.A. domanda di rinnovo dati.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione al presente Appalto Specifico, l'operatore economico invitato dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la seguente documentazione:

- a) offerta di cui ai successivi paragrafi 7.1.1 e 7.1.2;
- b) cauzione provvisoria di cui al successivo paragrafo 7.1.3;
- c) ricevuta del pagamento del contributo all'AVCP di cui al successivo paragrafo 7.1.4.

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di cui al successivo paragrafo 7.1.5 in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio.

La procedura per la presentazione dell'"Offerta" costituita dai documenti di cui sopra si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio".

L'"Offerta" deve pervenire, a pena di esclusione, all'Amministrazione entro il termine indicato nell'Invito.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

La presentazione dell'"Offerta" mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'"Offerta" medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a



malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'“*Offerta*” non pervenga entro il termine previsto.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

7.1 Redazione e invio dell'offerta

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico invitato dovrà seguire i seguenti passi nonché le indicazioni operative riportate nel materiale informativo di supporto presente nella sezione Documentazione Bando Istitutivo Farmaci.

7.1.1 Redazione dell'offerta

In primo luogo, l'operatore economico dovrà selezionare la forma di partecipazione con cui intende presentare “*Offerta*” al presente Appalto Specifico.

Successivamente, il medesimo operatore economico dovrà compilare l'offerta secondo una delle seguenti modalità:

1. compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); *ii)* compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; *iii)* immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno due volte nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;

2. compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.

L'offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:

1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC; nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli



AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;

3. Unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. IVA;
7. Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola.
Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
9. Sconto obbligatorio per legge (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
10. Prodotto in esclusiva: SI, NO;
11. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).

Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale "SOP/OTC", il Sistema non consente di selezionare come "Sconto obbligatorio per legge" la denominazione "emoderivato".

L'Amministrazione attraverso il Sistema procederà al calcolo del:

- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:

1) Scorpo IVA:



$100 / (100 + \text{ALiquota IVA})$

2) Prezzo al pubblico IVA esclusa:

PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA

3) Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa:

PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA' PER CONFEZIONE

4) Sconto offerto per prodotto:

$100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA}) * 100$ (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC).

Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC:

$100 - (\text{PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA}) * 100$

5) Sconto obbligatorio per prodotto:

$100 - (\text{PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA} / \text{PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA}) * 100$

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Si precisa che nell'applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all'arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).

Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all'arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di



sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.

Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

7.1.2 Invio dell'offerta

Si evidenzia che le indicazioni riportate nel precedente paragrafo sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi.

Pertanto, l'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'offerta per entrambe le modalità di cui al precedente paragrafo dovrà: *i)* inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; *ii)* scaricare e salvare sul proprio pc la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e l'Offerta economica generate automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell'operatore economico; *iii)* a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averli sottoscritti digitalmente, i .pdf di Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di Offerta economica.

La detta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene tra l'altro attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione - in caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o Consorzi), verranno individuati i riferimenti degli altri operatori associati, nonché l'accettazione delle modalità della procedura.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma;
- in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma del Consorzio;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e da comprovati poteri di firma della singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.



In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti dovranno essere prodotte tante Dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono i componenti del R.T.I./Consorzio.

L'Offerta economica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma;
- in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i da comprovati poteri di firma del consorzio;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e da comprovati poteri di firma dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituendi, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e da comprovati poteri di firma della singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti il Sistema produce una Offerta economica che dovrà essere sottoscritta secondo le modalità che precedono.

I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nell'Invito.

7.1.3 Cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Regione Lazio - con le modalità definite dal successivo paragrafo 7.1.3.1 - una **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'importo riportato nell'allegato Tabella Cauzioni.

La cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta fissato nell'Invito.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

Fermo restando l'obbligo di produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.



385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, il concorrente non dovrà prestare cauzione provvisoria nel caso in cui la somma delle singole cauzioni dei lotti a cui partecipa non superi i 100 euro. Fermo restando l'obbligo di produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui si partecipa ad un solo lotto la cauzione è richiesta solo se supera il valore di 100 euro per lo specifico lotto.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del Contratto per fatto del concorrente.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre.



Si precisa inoltre che: *a)* in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità di cui oltre; *b)* in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

7.1.3.1 Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria

In espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 1.1 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, la cauzione provvisoria può essere inviata e fatta pervenire alla Regione Lazio entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte previsto nell'Invito:

- a) in formato cartaceo
 - o, in alternativa,
 - b) in formato elettronico attraverso il Sistema
- il tutto con le modalità di seguito indicate.

Invio in formato cartaceo

Nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e l'ulteriore documentazione (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e copia conforme della certificazione di qualità per il dimezzamento della cauzione o in alternativa dichiarazione attestante il possesso della suddetta certificazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà essere inviata al seguente indirizzo Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma e riportare esternamente oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura:

“Bando Semplificato indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013) - Cauzione provvisoria”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte di cui all'Invito.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura,



ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura "***Bando Semplificato indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2013) - Cauzione provvisoria***", nonché la denominazione del concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

Invio in formato elettronico

Nel caso di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario nonché la certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema secondo una delle due modalità che seguono:

- a) sottoforma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante per quanto attiene la cauzione provvisoria e l'impegno di cui sopra e dal soggetto dotato dei necessari poteri dell'ente certificatore per quanto attiene la certificazione di qualità;

ovvero, in alternativa:

- b) sottoforma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In alternativa, il possesso della certificazione di qualità potrà esser attestato con idonea dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di invio in formato elettronico, quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".

7.1.4 Pagamento del contributo all'AVCP

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione, di cui alla Tabella Elenco Lotti allegata al Capitolato Tecnico. Si evidenzia che il contributo è



dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto stesso.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'AVCP, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*":

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Nel caso di R.T.I. costituito/costituendo o di Consorzio il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria o del Consorzio.

7.1.5 Atti relativi a R.T.I. e Consorzi

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*", copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.

8. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al medesimo Lotto contemporaneamente in più di un raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma singola e quale componente di un RTI o Consorzio.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE



Il singolo Lotto del presente Appalto Specifico verrà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato offerta avente il prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di lotti composti (lotti con riferimenti ALFANUMERICI), il lotto verrà aggiudicato alla ditta concorrente che avrà offerto il valore complessivo del lotto più basso, inteso come sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto. I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente nella sezione Documentazione del Bando Istitutivo Farmaci.

Saranno esclusi dal singolo Lotto i concorrenti **che presentino prezzi superiori alla base d'asta.**

Saranno altresì esclusi dal singolo Lotto i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara; offerte che siano sottoposte a condizione; offerte incomplete e/o parziali; offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omissso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo Lotto, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

9.1 Parità delle offerte

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà



richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l'inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso. Unitamente all'Invito a tutti gli operatori economici interessati all'ulteriore ribasso verrà inviata comunicazione contenente la data e l'orario in cui si terrà la seduta pubblica telematica per l'apertura delle "Offerte".

L'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'ulteriore ribasso dovrà: i) inserire, per singolo Lotto, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.

Per le modalità di sottoscrizione dell'Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 7.1.2.

Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.

Della data e dell'orario in cui si terrà la seduta pubblica del sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.

9.2 Fase aggiudicazione

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'Invito, l'Amministrazione procederà all'esame del contenuto delle offerte pervenute.

All'esito delle predette verifiche, l'Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di merito di ogni singolo Lotto e alla richiesta attraverso apposita funzione del Sistema al concorrente primo in graduatoria e al concorrente che segue di far pervenire all'Amministrazione medesima nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta la seguente documentazione:

- schede tecniche nell'ultima versione approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dei prodotti offerti;
- schede di sicurezza, ove previsto dalla vigente normativa.

In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo *file* da inviare, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi.

Si evidenzia che l'Amministrazione si riserva di escludere dalla gara il concorrente i cui prodotti offerti non corrispondano a quanto descritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Rimane inteso che l'Amministrazione procederà alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, si fa presente che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, se del caso, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, come previsto dal comma 7 dell'articolo 88 del sopra citato Decreto legislativo.



Al termine delle predette attività l'Amministrazione procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006. Successivamente, l'Amministrazione procederà alla comunicazione: a) dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006; b) dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 79 comma 5, lett. b)ter).

10. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico.

11. ACCESSO

Il diritto di accesso può essere esercitato con le modalità, i limiti e la tempistica previsti agli articoli 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto dell'art. 294 del d.P.R. n. 207/2010.

12. IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE E GLI STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 290 del d.P.R. n. 207/2010, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.



13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, si evidenzia che l'Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione al presente Appalto Specifico e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003. I dati "giudiziari" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Diritti dell'operatore economico interessato

All'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando Istitutivo nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DELL'APPALTO SPECIFICO
INDETTO DALLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI FARMACEUTICI (GARA FARMACI 2013)**

Copia



ACCORDO QUADRO

Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici

PARTI

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "REGIONE", in persona del Direttore p.t.

E

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio ha indetto un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione costituito, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 287, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, dalla Consip S.p.A. per la fornitura di prodotti farmaceutici per le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinico Universitario Umberto I, Policlinico Universitario Tor Vergata, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Istituti Fisioterapici Ospedalieri e Ares 118 della Regione Lazio, (per comodità definite nel presente Accordo "Aziende Sanitarie"), di cui all'Avviso di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 9/07/2013 e successiva rettificata inviata alla GUUE il-_____, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente www.regione.lazio.it (d'ora in poi "Sito"), nelle modalità previste dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06;
- b) la documentazione ufficiale di gara è stata ed è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it;
- c) la gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n. _____, con atto n. _____;
- d) nell'ambito del presente Accordo si intende per:
 1. **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie di cui alla lettera "A" della Premessa che hanno delegato la Regione Lazio in conformità al Decreto del Presidente della Regione Lazio n.q. di Commissario ad Acta n.U0018 del 16/03/2009 ed alla legge regionale n.14/2008, art. 1, comma 68;



2. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
 3. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
 4. **Accordo Quadro:** Il presente Accordo stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
 5. **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della procedura ad evidenza pubblica svoltasi, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.
 6. **Offerta:** l'offerta del Fornitore risultata aggiudicataria per il lotto di cui al presente Accordo.
 7. **Atti di gara:** gli atti tutti della gara e, in particolare: Bando Semplificato, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e relativa documentazione.
- e) tutto ciò premesso le parti convengono le seguenti modalità ed i seguenti termini.

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità

1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto/i, come indicati nello "Allegato Tabella Elenco Lotti", necessari alle Aziende Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale "Stazione appaltante", per l'espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, il presente Accordo definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i
2. Con il presente Accordo di natura generale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire, a fronte dell'emissione di Ordinativi di fornitura, i medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al lotto/i
3. Il presente Accordo ed il capitolato d'Oneri non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo il presente Accordo le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.
4. L'importo dei contratti di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie. L'importo della fornitura indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per le singole Aziende Sanitarie.
5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico e nella Tabella Elenco Lotti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata degli Accordi Quadro.



Art. 2 - Esecuzione e gestione delle forniture. Ripartizione competenze tra Regione e Aziende Sanitarie

1. In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del presente Accordo con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

2. In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione Lazio acquisire la relativa documentazione.

3. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria delegante:

- emissione di Ordinativi di fornitura e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 19 (Controlli Qualitativi/Quantitativi) del presente Accordo;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 4 - Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata degli Accordi quadro sarà valido ed efficace per un periodo di 36 mesi dal momento della stipula e comunque la loro validità non potrà andare oltre il 31 dicembre 2016, che costituisce il termine ultimo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi.



2. Qualora, prima della scadenza dell'Accordo, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga dell'Accordo in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 5 - Quantitativi

1. Il presente Accordo Quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo l'Accordo Quadro le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura. I quantitativi specificati nei contratti si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno sino alla scadenza degli Accordi quadro.

2. L'importo dei contratti di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie. L'importo della fornitura indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per le singole Aziende Sanitarie fermo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.



6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Art. 7 - Esecuzione del contratto e consegne

1. Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte della fornitura, secondo le disposizioni previste dagli Atti di gara, del presente Accordo e dei successivi Ordinativi. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.

2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinato di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

3. La consegna della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

4. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara al punto 7.2.

5. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula del presente Accordo Quadro, la disponibilità di un numero di call center secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

6. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale Acquisti si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore.

Art. 8 - Corrispettivi



1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.

Art. 9 Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti

1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
 - a) eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. E' fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
 - b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti;
3. L'eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l'obbligo del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 10 giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c..



5. Anche in caso di accettazione da parte del Fornitore ad adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto nei termini di cui al punto 5.3, la Regione Lazio si riserva comunque la facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro, con le modalità indicate al punto 5.4, nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, ravvisasse la possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose tramite l'espletamento di una nuova procedura selettiva o con altre modalità conformi alla vigente normativa. In tale ultimo caso, la Regione Lazio si riserva di indire una nuova gara alla quale potranno essere invitate tutte le ditte in possesso di AIC per la specifica molecola, individuando l'importo da porre a base d'asta nel prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico.

6. La Regione Lazio si riserva di indire una nuova gara anche in caso di immissione in commercio di farmaci biosimilari per una quota parte del fabbisogno regionale per la cura dei pazienti *drug naive*.

Art. 10 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni e previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore, di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN all'Amministrazione emittente l'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Gli interessi moratori saranno concessi nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

4. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

5. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto,



ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione.

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 12 - Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al par. 7.1 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Oltre all'applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.

3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c..

4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore di cui al par. 7.2 del Capitolato Tecnico, **in caso di comunicazione** da parte del Fornitore, le



Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato.

5. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore di cui al par. 7.2 del Capitolato Tecnico, **in caso di mancata comunicazione** da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al punto 12.1 addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal punto. 12.2. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall'Ordinativo di Fornitura di cui al punto 12.3.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui al par. 7.4 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali di cui al punto 12.1. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e in tutta la documentazione di gara; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Le Aziende Sanitarie possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. La Regione Lazio, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo Quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

13. La Regione Lazio, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro.



14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione Lazio ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agire nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 13 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie deleganti una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

2. La garanzia di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di rivalersi sulla cauzione, previa comunicazione alla Regione Lazio e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.

Art. 14 - Risoluzione

1. Le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) in caso di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA dei medicinali oggetto del presente Accordo;
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali".



2. La Regione Lazio potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- b) in caso di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA dei medicinali oggetto del presente Accordo;
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- e) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da contestazioni ufficiali da parte delle Aziende Sanitarie contraenti;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. La risoluzione dell'Accordo non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli Atti di gara e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Art. 15 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
- b. qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapposibilità terapeutica da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- c. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- d. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3. Le Aziende Sanitarie hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in



qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio o per le Aziende Sanitarie.

5. In caso di recesso della Regione Lazio, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Cessione dell'Accordo Quadro e Subappalto

1. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

4. L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

6. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Art. 17 - Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Accordo e dei singoli ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Art. 18 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

1., Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.

2. La presa in consegna da parte della Azienda Sanitaria contraente dei beni forniti dal Fornitore non comporta l'accettazione delle forniture.



3. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
4. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
5. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
6. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
7. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
8. L'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce rifiutata e/o in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione del rifiuto. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax e via e-mail.

Art. 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. In conformità al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione dell'Accordo e della esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Fornitura.
2. Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Lazio, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie. In ogni caso, le Aziende Sanitarie aderendo all'Accordo con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.



Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Accordo eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Lazio: - PEC:

Fornitore: - PEC:

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nell'Accordo;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- d) Posta Elettronica Certificata.

Art. 21 - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.

2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 22 - Premesse ed allegati

- 1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Accordo.
- 2. Si intendono allegati al presente Accordo - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

Art. 23 - Clausola finale

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento agli Atti di gara, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

_____, li ____ _

REGIONE LAZIO

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali



e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Oggetto della fornitura e quantità), Articolo 2 (Esecuzione e gestione delle forniture. Ripartizione competenze tra Regione e Aziende Sanitarie), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro), Articolo 5 (Quantitativi), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Esecuzione del contratto e consegne), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 10 (Pagamenti), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (recesso), Articolo 16 (Cessione dell'Accordo e subappalto), Articolo 18 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 19 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 21 (Foro competente).

_____, li ____ ____

IL FORNITORE
